



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO (SU)

**Comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale,
Sardara, Serramanna e Serrenti**

Procedura aperta per l'affidamento del
**Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato
come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del
13/02/2014**

CIG: 9033111702

**RACCOLTA CHIARIMENTI RILASCIATI
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE**

aggiornamento: 3 febbraio 2022

n. ord.	data	quesito / risposta
Quesito_1	10.01.2022	In riferimento alla categoria D7 si chiede se, ai fini della partecipazione, il requisito può essere soddisfatto o concedendo in subappalto il servizio da essa previsto o, in caso di partecipazione in RTI, può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Risposta_1	13.01.2022	Si precisa che il possesso dell'iscrizione all'A.N.G.A. per la sottocategoria D7 è requisito specificamente richiesto per la partecipazione alla gara. Come specificato inoltre ai punti 7.1 e 7.4 del Disciplinare di gara, il requisito deve essere posseduto dall'Operatore Economico partecipante in forma singola o, in caso di partecipazione in raggruppamento/associazione, <i>"dalla mandataria o dalle mandanti, con riferimento alle parti di servizio che ogni soggetto dovrà espletare"</i> . Tale requisito non può pertanto essere assolto con una semplice dichiarazione di subappalto.
Quesito_2	12.01.2022	Si chiede se il requisito richiesto al punto 7.1 lettera b relativo alla sotto categoria D7 sia effettivamente confacente alla natura del servizio in appalto alla luce del chiarimento del Ministero della Transizione Ecologica che si allega.
Risposta_2	13.01.2022	Con riferimento alla Circ. Min. Transizione Ecologica - prot. 0000011 del 22.11.2021 avente oggetto <i>"Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua - Chiarimenti"</i> si evidenzia che il servizio richiesto in appalto comprende sia la raccolta che il trasporto dei rifiuti, pertanto il requisito richiesto è perfettamente confacente al servizio posto a base di gara, come peraltro indicato nel penultimo comma della suddetta circolare, che si allega.
Quesito_3	14.01.2022	In riferimento alla procedura di gara pubblicata dal Vs Ente, con la presente siamo a chiedervi se i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al capitolo 7.3 lett. e, f, del disciplinare di gara, ovvero: - Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel Settore Rifiuti (EA 24), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto del presente Disciplinare; - Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale ad uno schema riconosciuto in sede internazionale, come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente, nel settore IAF 31 (Trasporti, logistica e comunicazioni) o altri settori attinenti all'appalto; possano essere soddisfatti rispettivamente attraverso il possesso di: 1) certificato di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nei settori EA: 39, 35, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato; 2) certificato di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nei settori EA: 39, 35, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.
Risposta_3	18.01.2022	Il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 lett. e, f, è da ritenersi soddisfatto qualora l'Operatore sia in possesso di un sistema di gestione della qualità e di gestione ambientale riconosciuto in sede europea e/o internazionale nei settori ivi esemplificati <i>"o in altri settori attinenti all'appalto"</i> purché <i>"idonei, pertinenti e proporzionati all'oggetto del Disciplinare"</i> , con ciò non significando un preciso settore, ma comunque uno o più settori purché riguardanti l'oggetto della gara. Va da sé che è onere dell'Operatore dimostrare la coerenza delle certificazioni possedute, restando comunque inteso che <i>"la Stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati"</i> .
Quesito_4	19.01.2022	In riferimento alla procedura in oggetto si chiede di specificare - per i raggruppamenti temporanei costituiti e non - se nella domanda di partecipazione al punto 1 i dati identificativi dell'operatore economico da riportare sono solo quelli della mandataria oppure della mandataria e delle mandanti singolarmente.
Risposta_4	20.01.2022	Il Disciplinare di gara, al punto 15.1, stabilisce: <i>La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE è sottoscritta con firma digitale:</i> ... <i>- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;</i> <i>- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;</i> D'altra parte, l'Allegato n. 1 al Disciplinare (modulo C1a), è stato appositamente fornito in formato editabile (docx), per essere adattato alle diverse casistiche. Pertanto, in sintesi: nel caso di RTI già costituito la domanda dovrà essere presentata e firmata dalla sola mandataria, che dovrà qualificarsi come tale, e al punto 1) si dovranno indicare i dati identificativi di questa; nel caso di RTI non ancora costituito la domanda dovrà essere presentata e firmata da tutti i soggetti che costituiranno il RTI e il punto 1) dovrà essere opportunamente duplicato, quante volte necessario, per ogni soggetto partecipante al RTI. Si richiama tuttavia l'attenzione al punto 15.5 del Disciplinare, che richiede <i>"Documentazione ulteriore"</i> che deve essere allegata da parte dei soggetti che partecipano in forma associata, sia RTI già costituiti, sia

n. ord.	data	quesito / risposta
		<p>RTI non ancora costituiti, sia le ulteriori forme possibili. Come può osservarsi, in caso di RTI già costituito (la domanda è presentata e firmata dalla sola mandataria), dovrà allegarsi "<i>copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica</i>".</p> <p>In ogni caso, ogni soggetto associato dovrà compilare un proprio DGUE, fornendo in tal sede tutti i dati identificativi necessari.</p>
Quesito_5	24.01.2022	<p>In riferimento alla gara di cui all'oggetto, la presente, al fine di richiedere le informazioni complementari ed i documenti di seguito dettagliati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Copia del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e determina di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani; 2) Copia dei Regolamenti per la gestione dell'Ecocentro; 3) Copia dei Regolamenti Gestione della TARI; 4) Copia dell'autorizzazione degli ecocentri; 5) Breve descrizione di eventuali progetti formativi ambientali già avviati e/o in itinere presso gli istituti scolastici.
Risposta_5	01.02.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1) Non esiste un unico "<i>Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani</i>" a livello di Unione; d'altra parte, si vuole significare: <ul style="list-style-type: none"> - che i suddetti Regolamenti Comunali sono disponibili presso i profili istituzionali di ciascun comune; - che il Regolamento incide sui rapporti tra Comuni (Unione) e utenti, mentre i rapporti tra Unione e Appaltatore saranno stabiliti dal Contratto d'appalto e relativi allegati, ed in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati; - che in ogni caso è venuta meno -come noto- la distinzione tra "<i>rifiuti urbani</i>" e "<i>rifiuti assimilati</i>", a seguito delle modifiche al Codice ambiente (D.Lgs. 152/2006) operate dal D.Lgs. 116/2020. <p>Inoltre si evidenzia che, stipulato il Contratto -in base peraltro all'Offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario-, potrà certamente procedersi alla formulazione di un "<i>Regolamento unico</i>" per tutta l'Unione, che tenga in doverosa considerazione eventuali proposte, migliorie, ipotesi operative da parte dell'Appaltatore, ai fini di una migliore gestione di tutto il ciclo dei rifiuti.</p> 2) La disciplina per l'utilizzo degli Ecocentri è contenuta nei Regolamenti di cui al punto precedente, al quale si rimanda pertanto integralmente. 3) Non esiste un unico "<i>Regolamento gestione TARI</i>" a livello di Unione, ma più Regolamenti per i singoli Comuni; anche in questo caso, il Regolamento incide sui rapporti tra Comuni e utenti, mentre i rapporti tra Unione e Appaltatore saranno stabiliti dal Contratto d'appalto e relativi allegati. In ogni caso, anche al fine della quantificazione di cui all'art. 2 del CSA (servizi opzionali), i documenti sono reperibili presso i rispettivi siti istituzionali. 4) Come noto, la vigente disciplina degli Ecocentri (centri di raccolta) non prevede più l'autorizzazione di cui agli artt. 208 o 210 del D.Lgs. 152/2006, ma richiede invece il solo rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 08.04.2008, come modificato e integrato dal D.M 13.05.2009; gli Ecocentri previsti in gestione, in linea di massima, sono stati realizzati in conformità ai predetti Decreti; in ogni caso l'Appaltatore, come previsto dai Disciplinari Tecnici Prestazionali negli articoli dedicati alla gestione dei Centri di Raccolta Comunali, ha l'onere di verificare ed eventualmente provvedere ad assicurare il rispetto delle prescrizioni stabilite per il corretto esercizio. 5) Nel Bando di gara e relativa documentazione non è stato ritenuto utile o necessario considerare eventuali progetti formativi ambientali avviati nel passato, la cui conoscenza non è pertanto utile alla proposta tecnica del concorrente; né -di conseguenza- potranno essere considerate con maggior favore -dalla Commissione giudicatrice- offerte tecniche che propongano progetti formativi in continuità con precedenti già avviati.
Quesito_6	24.01.2022	<p>Si coglie inoltre l'occasione per richiederVi un elenco esaustivo comprendente i dati relativi all'impresa attualmente incaricata del servizio e al personale impiegato, in particolare, per ogni singolo addetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -data di nascita; -patenti di guida in possesso del personale dipendente; <p>Relativamente al personale attualmente impiegato, si rendono, inoltre, necessarie le seguenti ulteriori indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -elenco lavoratori in stato di morbilità e/o infortunio con indicazione del tempo di assenza già intercorso e residuo; -elenco lavoratori beneficiari delle agevolazioni previste dalla L. 104/1992; -elenco dipendenti assunti ai sensi della L. 68/1999.
Risposta_6	01.02.2022	<p>Si allega tabella riepilogativa dei dati richiesti (in appendice alla presente).</p>

n. ord.	data	quesito / risposta												
Quesito_7	24.01.2022	Si richiede se sia stato previsto e in caso affermativo in quale voce del Piano Industriale il costo di effettuazione del servizio di gestione della raccolta nei mercati comunali – non pertanto il servizio di pulizia in occasione dei mercati – come descritto nell’Art. 2 del CSA, comma 5, dove si prescrivono fra i SERVIZI BASE “5. la raccolta integrativa presso i mercati;”.												
Risposta_7	01.02.2022	Il servizio di raccolta dei rifiuti mercatali è stato dimensionato ed inserito all’interno dei valori indicati per i costi di raccolta di ciascuna frazione merceologica per le utenze domestiche e non domestiche.												
Quesito_8	24.01.2022	Si richiede se sia stato previsto e in caso affermativo in quale voce del Piano Industriale il costo di effettuazione del servizio e della fornitura delle attrezzature collegate per i Servizi di pulizia per zone interessate da eventi, feste, fiere e manifestazioni in genere come descritto negli Artt. 15 dei DTP, dove si prescrive che la “L’I.A. dovrà almeno assicurare un servizio di raccolta dei rifiuti (compresa la fornitura di sacchi e/o contenitori tipo trespoli) con tutti gli oneri di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nelle aree di feste locali ai centri di recupero e/o trattamento a proprio carico ed invece i costi di trattamento a carico dell’Unione. La pulizia dell’area destinata a feste e spettacoli serali dovrà terminare entro le ore 8.00 del giorno successivo. La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, eventi e fiere potrà essere effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi. In occasione delle fiere, feste, manifestazioni in genere l’I.A. è tenuto a fornire e svuotare un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti residui, umido, vetro e lattine, imballaggi in plastica, carta e cartone”.												
Risposta_8	01.02.2022	Il costo per l’effettuazione del servizio e della fornitura delle attrezzature collegate per i servizi di pulizia per zone interessate da eventi, feste, fiere e manifestazioni in genere è stato dimensionato ed inserito all’interno dei valori indicati a pag. 6 del documento denominato “A2 COMPUTO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI” distinto per ciascuna componente (ad es. mano d’opera, mezzi, attrezzature ecc.).												
Quesito_9	24.01.2022	Con riferimento agli Artt. 13 dei DTP “Posizionamento e svuotamento dei cestini gettacarte”, siamo a richiedere il numero di cestini presenti e oggetto dei servizi presso ciascun Comune al fine di poter dimensionare il servizio. Rispetto a tale dato, rileviamo come nei costi di dettaglio del Piano Industriale, da pagina 318 a pagina 323, sia stato previsto un totale di 318,06 euro quale “Ammortamento annuo contenitori” per la voce “Costo spazzamento e servizi accessori”, uguale per ciascun Comune tranne che per il comune di Pabillonis dove tale budget risulta dimezzato (a fronte di una fornitura di n.30 nuovi cestini identica alla richiesta prescritta per gli altri Comuni dell’Unione). Negli stessi costi di dettaglio, per la voce “Costo spazzamento e servizi accessori” non è valorizzata la cella “Costo materiali non ammort.”, non essendo pertanto ivi ricompresi costi di fornitura di sacchetti. Siamo pertanto a richiedere se sia stato previsto e in caso affermativo in quale voce del Piano Industriale il costo di fornitura e di “installazione di copertura emisferiche sui cestini esistenti per impedire l’inserimento di sacchetti di rifiuti” e di fornitura dei sacchetti, considerato che l’I.A. “dovrà provvedere, a proprie cure e spese anche mediante il personale adibito allo svuotamento dei cestini, alla sistematica sostituzione dei sacchi di raccolta posti all’interno degli stessi” e che la “fornitura dei sacchi in polietilene è a carico dell’I.A., da utilizzare con i cestini portarifiuti”.												
Risposta_9	01.02.2022	Il costo di fornitura e di “installazione di copertura emisferiche sui cestini esistenti per impedire l’inserimento di sacchetti di rifiuti” è stato inserito nella voce “Costo distribuzione cont.” pari a 13.914,13 €/anno che comprende anche il costo di avvio dei servizi ed il costo una tantum di installazione di coperture emisferiche. Il costo della fornitura dei sacchetti è stato dimensionato ed inserito all’interno dei valori indicati per i costi di raccolta di ciascuna frazione merceologica per le utenze domestiche e non domestiche. Il numero di cestini minimo richiesto annualmente per ciascun Comune è il seguente: <table data-bbox="438 1657 758 1848"> <tr> <td>Pabillonis</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Samassi</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>San Gavino Monreale</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Sardara</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Serramanna</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Serrenti</td> <td>20</td> </tr> </table>	Pabillonis	10	Samassi	20	San Gavino Monreale	20	Sardara	20	Serramanna	20	Serrenti	20
Pabillonis	10													
Samassi	20													
San Gavino Monreale	20													
Sardara	20													
Serramanna	20													
Serrenti	20													
Quesito_10	24.01.2022	Con riferimento agli Art. 13 dei DTP “Posizionamento e svuotamento dei cestini gettacarte”, ove si riporta come si debba “provvedere al loro svuotamento giornaliero e alla sostituzione dei sacchi a perdere collocati al loro interno” siamo a richiedere se tale frequenza di svuotamento debba considerarsi un refuso, ovvero se vi sia una voce specifica indicata nel Piano industriale e in tal caso quale. Rileviamo infatti come sia stato previsto e conteggiato nei costi di gara un impegno di spazzamento manuale insufficiente in termini assoluti per il servizio richiesto, sia come monte ore che soprattutto come frequenze di spazzamento prescritte, essendo tali frequenze di 5/7 per i soli Comuni di San Gavino Monreale e Serramanna, e												

n. ord.	data	quesito / risposta
		di 2/7 per i restanti Comuni dell'Unione.
Risposta_10	01.02.2022	Con riferimento agli Art. 13 dei DTP "Posizionamento e svuotamento dei cestini gettacarte", ove si riporta come si debba "provvedere al loro svuotamento giornaliero e alla sostituzione dei sacchi a perdere collocati al loro interno" si specifica che la suddetta frequenza di svuotamento si deve considerare un refuso e va intesa come "provvedere al loro svuotamento all'occorrenza" compatibilmente con le frequenze di spazzamento manuale richieste da ogni singolo Comune dell'Unione.
Quesito_11	24.01.2022	Con riferimento all'Art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, paragrafo "Penalità", si chiede conferma che per "oneri di smaltimento aggiuntivi conseguenti" si intendano quelli relativi alla frazione secco residuo indifferenziato, ed in particolare la differenza tra gli oneri di smaltimento della frazione secco residuo indifferenziato effettivi (a consuntivo) e gli oneri di smaltimento della frazione secco residuo indifferenziato che sarebbero stati sostenuti nel caso di raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata.
Risposta_11	01.02.2022	L'interpretazione assunta dall'impresa risulta corretta.
Quesito_12	24.01.2022	In riferimento al sub-criterio 2.a, riguardante l'eventuale incremento dell'obiettivo minimo di RD di X punti percentuali rispetto agli obiettivi minimi, riferendosi tale valutazione su un aspetto totalmente di tipo numerico e quindi quantitativo (oggettivo) e non qualitativo (soggettivo) risulta poco conforme con il metodo di attribuzione discrezionale dei punteggi da parte dei singoli commissari. Si chiede se è possibile rendere nota la formula matematica che verrà utilizzata per l'attribuzione oggettiva dei punteggi a ciascuno dei concorrenti in relazione all'offerta massima e/o media e/o minima per tale sub-criterio, o la tabella di corrispondenza per l'attribuzione dei punteggi.
Risposta_12	01.02.2022	Sarà la Commissione di gara a stabilire il metodo di attribuzione dei punteggi nei casi in cui vi siano dubbi interpretativi sulla tipologia dei requisiti, tenendo sempre in considerazione quanto stabilito nell'art. 18 del Disciplinare di gara. Nel caso particolare in esame sarà opportunamente applicato il criterio di proporzionalità nell'attribuzione dei punteggi.
Quesito_13	24.01.2022	In riferimento al sub-criterio 2.b, riguardante l'incremento della quota di premialità da riconoscere agli operatori addetti al servizio, riferendosi tale valutazione su un aspetto totalmente di tipo numerico e quindi quantitativo (oggettivo) e non qualitativo (soggettivo) risulta poco conforme con il metodo di attribuzione discrezionale dei punteggi da parte dei singoli commissari. Si chiede se è possibile rendere nota la formula matematica che verrà utilizzata per l'attribuzione oggettiva dei punteggi a ciascuno dei concorrenti in relazione all'offerta massima e/o media e/o minima per tale sub-criterio, o la tabella di corrispondenza per l'attribuzione dei punteggi.
Risposta_13	01.02.2022	Sarà la Commissione di gara a stabilire il metodo di attribuzione dei punteggi nei casi in cui vi siano dubbi interpretativi sulla tipologia dei requisiti, tenendo sempre in considerazione quanto stabilito nell'art. 18 del Disciplinare di gara. Nel caso particolare in esame sarà opportunamente applicato il criterio di proporzionalità nell'attribuzione dei punteggi.
Quesito_14	24.01.2022	Il "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali" FISE ASSOAMBIENTE prevede che gli addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici per le quali è richiesto il possesso della patente di categoria B siano inquadrati con il LIVELLO PROFESSIONALE 3. Si richiede di confermare che, nel rispetto del CCNL sopra citato, il dimensionamento del progetto e dei relativi costi delle proponenti debbano soddisfare tale prescrizione, ed in particolare che gli autisti impiegati su costipatori patente B debbano essere inquadrati con il LIVELLO PROFESSIONALE 3 e non con il LIVELLO PROFESSIONALE 2.
Risposta_14	01.02.2022	Si conferma che, nel rispetto del CCNL, il dimensionamento dei costi a base di gara soddisfa tale prescrizione, ed in particolare che gli autisti impiegati su costipatori patente B sono stati inquadrati con il LIVELLO PROFESSIONALE 3. Per tale ragione, anche i concorrenti, nella loro offerta tecnica, dovranno rispettare tale previsione, facendo riferimento al predetto livello professionale.
Quesito_15	24.01.2022	Il "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali" FISE ASSOAMBIENTE prevede che gli addetti, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti siano inquadrati con il LIVELLO PROFESSIONALE 2. Si richiede di confermare che, nel rispetto del CCNL sopra citato, il dimensionamento del progetto e dei relativi costi delle proponenti debbano soddisfare tale prescrizione, ed in particolare e prevedere pertanto il LIVELLO PROF. 2 per tali addetti, e non con il LIVELLO PROF. 1.

n. ord.	data	quesito / risposta
Risposta_15	01.02.2022	Si conferma che, nel rispetto del CCNL, il dimensionamento dei costi a base di gara soddisfa tale prescrizione, ed in particolare che gli addetti, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti sono stati inquadrati con il LIVELLO PROFESSIONALE 2. Per tale ragione, anche i concorrenti, nella loro offerta tecnica, dovranno rispettare tale previsione, facendo riferimento al predetto livello professionale.
Quesito_16	24.01.2022	Vogliate chiarire in relazione al personale dipendente se le unità da considerare ai fini del dimensionamento siano quelle indicate all'interno dei DPT dei singoli comuni o se diversamente debbano essere considerate le unità riportate all'interno del Piano Industriale. Tale richiesta scaturisce dal fatto che le figure indicate nei documenti di cui sopra differiscono sia per numero di addetti che per livello di anzianità. Siamo inoltre a richiedere se le n° 2 figure indicate all'interno del DTP di San Gavino (livello 5A Capocantiere e liv. 3B operatore/meccanico) e non riportate all'interno del Piano Industriale, facciano riferimento alla vertenza presso il tribunale del lavoro (come da voi riportato all'interno del paragrafo) e siano conteggiate all'interno dei costi della manodopera e di conseguenza da prendere in considerazione per l'organizzazione del servizio.
Risposta_16	01.02.2022	Nei DTP è indicato il "Personale in forza all'attuale appaltatore"; nel DTP di San Gavino è stato correttamente e doverosamente segnalato il personale per il quale è in corso la vertenza presso il Tribunale del Lavoro; quest'ultimo personale (2 lavoratori) è aggiuntivo rispetto a quello elencato (9 lavoratori per il Comune di San Gavino Monreale più 2 lavoratori per "servizio congiunto" per tutta l'Unione). Tra il personale attualmente in forza vi sono quindi anche i dipendenti liv. 5A e 3B ivi indicati, per un totale (intera Unione) di 35,19 unità equivalenti. Nel Piano industriale è stato invece quantificato il personale teoricamente utile all'esecuzione dei servizi in progetto, pari a 37,15 unità equivalenti. A tal proposito è appena il caso di osservare che le unità risultanti attualmente in forza al servizio (35,19) risultano inferiori a quelle previste dal dimensionamento iniziale del Piano industriale (37,15) e che la differenza è pressoché pari alle due unità mancanti. Sarà compito della Ditta partecipante modulare il proprio progetto per stabilire se e come inserire il personale attualmente in forza ai fini della migliore organizzazione dei servizi. Si osserva infatti che, ai fini del dimensionamento dei servizi e relativa dotazione di personale sarà fondamentale la stesura del "Progetto di Assorbimento" richiesto dal Disciplinare di gara, in relazione al quale sarà onere della Ditta partecipante definire la propria offerta tecnica.
Quesito_17	24.01.2022	Vogliate confermare, in relazione ai servizi previsti per il comune di Serramanna, relativamente al servizio di ecocentro mobile, se lo stesso debba essere considerato/attivato per il primo anno di servizio (Intermedio) per poi dal secondo anno e successivi (Regime) passare all'utilizzo dell'ecocentro comunale.
Risposta_17	01.02.2022	Si conferma la necessità, per il Comune di Serramanna, del servizio "ecocentro mobile" in caso di possibile indisponibilità, attuale e/o futura, dell'ecocentro "stabile"; è infatti possibile che tale indisponibilità si protragga nel tempo, nel qual caso i servizi sostitutivi (ecocentro mobile e/o raccolte domiciliari) dovranno garantire la qualità e la continuità del servizio agli utenti.
Quesito_18	24.01.2022	Vogliate confermare che il valore di gara che sarà oggetto del ribasso sia pari a € 23.257.829,87 ovvero, esclusivamente il valore relativo al servizio per 8 anni senza considerare, per la formulazione del ribasso, proroga tecnica, eventuali rinnovi, opzioni, modifiche e premialità.
Risposta_18	01.02.2022	L'importo a base di gara è pari a € 23.287.510,24 (inclusi i costi della sicurezza) mentre l'importo soggetto a ribasso è € 23.257.829,87. Quest'ultimo è importo contrattuale per 8 anni relativo ai servizi BASE. Il VALORE STIMATO MASSIMO dell'appalto comprende, oltre all'importo a base di gara, gli eventuali rinnovi, le opzioni, le eventuali modifiche, le premialità, l'eventuale proroga tecnica e gli <u>adeguamenti contrattuali</u> per un totale netto di € 46.287.510,24. Quest'ultimo costituisce, ai sensi dell'art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, l'importo massimo dei servizi affidabili nel corso dell'appalto, che, a sua volta, avrà durata massima di 11 anni, ovvero 8 + 2 (eventuale rinnovo) + 1 (eventuale proroga tecnica); tutto ciò indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara. Come stabilito nel Disciplinare di gara, Il ribasso offerto in sede di "offerta economica" sarà applicato anche ai servizi opzionali di cui all'Allegato 1 dei DTP
Quesito_19	24.01.2022	Vogliate chiarire in riferimento all'articolo 14 del CSA "Corrispettivo d'appalto", fermo restando il valore posto a base d'asta per l'interno appalto della durata di 8 anni pari a € 23.287.510,24, siamo a richiedere: -Se la quota prevista per le premialità di € 1.000.000 è prevista/calcolata unicamente per gli 8 anni o vi è una quota anche per la parte rinnovo (2 anni); -Se la quota prevista per i servizi opzionali/modifiche e integrazioni di € 10.000.000 è da considerarsi unicamente per gli 8 anni o se vi sia una quota per la parte rinnovo (2 anni).

n. ord.	data	quesito / risposta
Risposta_19	01.02.2022	Si chiarisce che le quote afferenti alla stima del valore massimo per tutte le voci del quadro economico sono relative alla durata massima dell'appalto e quindi per tutti gli 8 + 2 + 1 = 11 anni di durata massima. Trattandosi di importi stimati è possibile che, nel corso dell'appalto, vi siano delle variazioni; tuttavia resta fissato il valore massimo complessivo pari a € 46.287.510,24.
Quesito_20	24.01.2022	Vogliate chiarire a cosa fanno riferimento le eventuali modifiche/integrazioni al contratto eventualmente previste in corso di appalto di cui all'art.4.2, pag.13 del Disciplinare di gara e art.14, pag.19 del CSA.
Risposta_20	01.02.2022	Come stabilito all'art. 14 del CSA si definiscono i seguenti valori massimi stimati: - € 3.000.000,00 per adeguamento/revisione/variazione dei servizi I suddetti comprendono le fattispecie di cui agli artt. 18 e 20 del CSA ossia le revisioni, gli adeguamenti contrattuali e i corrispettivi derivanti dalla vendita dei materiali riciclabili. - € 3.000.000,00 per servizi opzionali I suddetti comprendono i servizi opzionali attivabili da parte dei singoli comuni ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato 1 ai DTP - € 4.000.000,00 per servizi complementari/analoghi (art. 3 CSA) I suddetti comprendono sia servizi costituenti ripetizione di servizi analoghi compresi nel CSA, sia i servizi non compresi nel CSA, ma comunque complementari ad essi. I primi dovranno essere svolti ai medesimi prezzi stabiliti in contratto, mentre i secondi potranno essere svolti previa quantificazione tramite apposito preventivo che faccia, per quanto possibile, riferimento a servizi o a prezzi unitari desumibili dalle condizioni contrattuali. Un esempio di quest'ultima fattispecie l'abbiamo potuta sperimentare in occasione delle raccolte speciali rese necessarie in seguito all'emergenza COVID-19.
Quesito_21	24.01.2022	In riferimento al punto 16 "Offerta Tecnica" del Disciplinare di gara "Il documento dovrà rispettare la seguente forma: relazione costituita da un numero massimo di 70 pagine totali (esclusi copertina e indice) in formato A4 e un massimo di 5 pagine in formato A3 (incluse nelle 70), per tavole grafiche ecc., con l'utilizzo di carattere leggibile, dimensione minima 10 pt., interlinea 1,5, in formato pdf che permetta la selezione e la ricerca all'interno del testo" si chiede conferma che la relazione tecnica debba essere redatta in un massimo di 70 pagine totali (solo fronte) (esclusi copertina e indice) in formato A4 e un massimo di 5 pagine (solo fronte) in formato A3 (incluse nelle 70);
Risposta_21	01.02.2022	Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara: La relazione dovrà essere composta da n. 70 pagine comprese <u>un max di 5 pagine formato A3</u> per tavole grafiche. Esemplificando, se non si ritiene di dover inserire tavole grafiche, la relazione dovrà essere sempre di n. 70 pagine formato A4, mentre se si inseriscono le tavole grafiche queste dovranno essere in formato A3 in numero variabile da 1 a 5, in guisa che, se per esempio si inseriscono n. 3 tavole grafiche, allora le pagine in formato A4 saranno in numero di 67, e così via. Non saranno ammesse, nelle tavole grafiche, delle parti descrittive eccessivamente discorsive, fatta eccezione per le necessarie didascalie. È superfluo infine precisare che le pagine sono costituite dal solo "fronte" (e non dal "fronte-retro").
Quesito_22	24.01.2022	In riferimento al punto 15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura e nel particolare: La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 per foglio (n. 4 facciate), dovrà essere comprovato tramite compilazione del modello allegato 1-bis. Si chiede conferma che l'imposta di bollo sia da assolvere in modo forfettario apponendo n. 1 marca da bollo nel modello 1-bis indipendentemente dal numero delle pagine che costituiscono la domanda di partecipazione.
Risposta_22	01.02.2022	Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara: il pagamento dell'imposta di bollo è previsto nella misura di € 16,00 per foglio (n. 4 facciate), come previsto dall'articolo 3, punto 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972. A tal proposito, si evidenzia che, poiché il modello Allegato 1 al Disciplinare ("Domanda di partecipazione e dichiarazioni") è composto da n. 8 pagine, il modello Allegato 1-bis ("Dichiarazione assolvimento imposta di bollo") prevede di conseguenza l'applicazione di n. 2 contrassegni (marche da bollo) di € 16,00.
Quesito_23	26.02.2022	Si allega testo del quesito (in appendice alla presente).
Risposta_23	03.02.2022	Si allega risposta al quesito (in appendice alla presente).
Il termine per le richieste di chiarimenti era fissato per il 27.01.2022, ore 12:00. Non viene data risposta ai diversi quesiti pervenuti fuori termine.		

m_ante.RIN.ALBO.Registrazione.Circolari.Albo.REGISTRAZIONE.PROT.0000011.22-11-2021



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua - Chiarimenti

E' stato richiesto al Comitato Nazionale di indicare i casi in cui sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Al riguardo si ritiene che, l'attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l'utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all'Albo in quanto attività preliminare alla raccolta. Analogamente in tutti i casi in cui l'attività sia riconducibile al concetto giuridico di cui all'art. 183, comma 1 lettera n) secondo e ultimo periodo del D.Lgs 152/2006 non si configura un'attività di gestione dei rifiuti e pertanto lo svolgimento della stessa non necessita dell'iscrizione all'Albo.

Diversamente, se il servizio fornito si caratterizza per lo svolgimento di entrambi le fasi: la prima di pulizia, con l'uso anche di macchine operatrici e/o veicoli ad uso speciale impiegati sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua, e la seconda di trasporto, con autocarri o altri tipi di veicoli atti al carico, per il trasporto dal deposito temporaneo alla destinazione intermedia o finale, il soggetto che effettua entrambe le fasi deve essere iscritto all'Albo nella pertinente sottocategoria D7.

Giova chiarire, infine, che nei casi in cui si svolge unicamente la seconda fase, è richiesta l'iscrizione all'Albo nella pertinente Categoria 1: "raccolta e trasporto di rifiuti urbani", senza obbligo di iscrizione nella sottocategoria D7.

IL SEGRETARIO
Ing. Pierluigi Altomare

Firmato digitalmente da


Pierluigi Altomare

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi



Firmato digitalmente da:
GIZZI DANIELE
Firmato il 22/11/2021 09:09
Seriale Certificato: 820982
Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024
Info: Camere Qualified Electronic Signature CA



Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma - Tel. +39 06 57225239 - Fax +39 06 57225293
www.albonazionalegestoriambientali.it - albogestori.comitatonazionale@pec.it

Cantiere	Livello	Data assunzione	Tipo rapporto	Mansione	PAT.	% part-time	CLASSE	L. 68 L. 104
PABILLONIS	Livello 2A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1971	-
PABILLONIS	Livello 3A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	83,33	1967	-
PABILLONIS	Livello 2A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	83,33	1966	-
PABILLONIS	Livello 3A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1965	-
SAMASSI	Livello 3A	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1964	-
SAMASSI	Livello 2A	21/10/2019	indeterminato	OPERATORE ECOLOGICO	NO	100	1974	-
SAMASSI	Livello 3A	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1974	-
SAN GAVINO	Livello 3A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1971	-
SAN GAVINO	Livello 2A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1966	-
SAN GAVINO	Livello 4A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1966	-
SAN GAVINO	Livello 3A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1964	-
SAN GAVINO	Livello 3A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	NO	100	1982	-
SAN GAVINO	Livello 2A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1963	-
SAN GAVINO	Livello 3A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1971	-
SAN GAVINO	Livello 4A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1970	-
SAN GAVINO	Livello 2B	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1976	-
SARDARA	Livello 2B	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1984	-
SARDARA	Livello 4A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1957	-
SARDARA	Livello 4A	01/10/2013	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	B	100	1969	-
SARDARA	Livello 2B	05/05/2016	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1970	-
SERRAMANNA	Livello 3A	21/10/2019	indeterminato	OPERATORE ECOLOGICO	B	100	1969	-
SERRAMANNA	Livello 2A	21/10/2019	indeterminato	OPERATORE ECOLOGICO	B	100	1971	-
SERRAMANNA	Livello 3A	21/10/2019	indeterminato	OPERATORE ECOLOGICO	B	100	1966	-
SERRAMANNA	Livello 4B	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1970	-
SERRAMANNA	Livello 3A	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1959	-
SERRAMANNA	Livello 3B	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1969	-
SERRAMANNA	Livello 3A	21/10/2019	indeterminato	OPERATORE ECOLOGICO	B	100	1975	-
SERRAMANNA	Livello 4A	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1982	-
SERRAMANNA	Livello 3A	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1966	-
SERRAMANNA	Livello 3B	21/10/2019	indeterminato	IMPIEGATO AMMINISTRATIVO	-	52,63	1960	-
SERRENTI	Livello 4A	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1970	-
SERRENTI	Livello 2A	21/10/2019	indeterminato	OPERATORE ECOLOGICO	NO	100	1966	L.68
SERRENTI	Livello 2A	21/10/2019	indeterminato	OPERATORE ECOLOGICO	B	100	1970	-
SERRENTI	Livello 3A	21/10/2019	indeterminato	AUTISTA RACCOGLITORE	C	100	1977	-
UTCD	Livello 3B	11/05/2011	indeterminato	MECCANICO	-	100	1974	-
UTDC	Livello 5A	26/01/2009	indeterminato	CAPO CANTIERE	-	100	1964	-

Quesito

Con riferimento all'Art.18 dei DTP (Art. 19 del DTP San Gavino Monreale), dove si indica che "Gli oneri a carico dell'LA [...] sono i seguenti: [...] • la custodia e il controllo del Centro di raccolta; [...] • il carico e il trasporto a discarica e/o piattaforme di trasformazione, trattamento, separazione e riciclo dei cassoni ogni qualvolta si renda necessario e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative operanti in materia; [...]" si richiede conferma che i costi posti a base di gara per tali servizi – la **gestione del CDR** e i **trasporti dei rifiuti dai CDR** ai centri di raccolta – siano indicati nel Piano Industriale alle pagine 318-323, scen. vetro-lattine, sotto la voce "Costo CCR". Evidenziamo in merito che i costi di manodopera ivi riportati appaiono non congrui rispetto alle prescrizioni di cui agli Artt. 18 dei DTP (Art. 19 del DTP San Gavino Monreale), ove si richiede che "L'LA. deve garantire l'apertura del Centro di raccolta e la presenza continua di almeno 1 addetto negli orari di apertura a disposizione dell'utenza per i conferimenti dei rifiuti, per [...] un orario complessivo minimo di **XX** ore settimanali di apertura [...]" Le ore di apertura richieste all'Art.18 di ciascun DTP

	ore/sett. guardiania	tot. ore anno guardiania
SAN GAVINO MONREALE	18	938,52
SARDARA	12	625,68
PABILLONIS	12	625,68
SERRAMANNA cdr	36	1.877,04
<i>SERRAMANNA ecomobile</i>	30	1.564,00
SAMASSI	25	1.303,50
SERRENTI	12	625,68
TOTALE ANNUO (cdr)		5.996,10

Tale monte ore minimo richiesto nei DTP, non trova riscontro nei costi posti a base di gara. Nella tabella seguente sottoponiamo il costo annuo per gli impegni richiesti, applicando come da normativa vigente il costo FISE di un operaio liv. 2A, confrontandolo con il costo del personale per i servizi di cui al "Costo CCR" delle tabelle alle pagine 318-323, scen. vetro-lattine, del Piano Industriale. I costi del Piano industriale vengono di seguito riportati con iva, utili e costi di sicurezza esclusi, ma **comprensivi di spese generali**:

	ore/sett. guardiania	tot. ore anno guardiania	Importi Piano Industriale (con spese generali)	Importi Impegni DTS liv.2° (<u>senza</u> spese generali)
SAN GAVINO MONREALE CDR	18	938,52	8.043,90 €	24.485,99 €
SARDARA CDR	12	625,68	7.168,05 €	16.323,99 €
PABILLONIS CDR	12	625,68	18.863,05 €	16.323,99 €
SERRAMANNA CDR	36	1.877,04	27.041,63 €	48.971,97 €
<i>SERRAMANNA ecomobile</i>	30	1.564,00		40.804,76 €
SAMASSI CDR	25	1.303,50	18.426,65 €	34.008,32 €
SERRENTI CDR	12	625,68	14.841,96 €	16.323,99 €
TOTALE ANNUO (solo CDR)		5.996,10	94.385,24 €	156.438,25 €
			differenza	62.053,01 €

Si ricava pertanto una differenza di **62.053,01 euro/anno**, senza considerare le relative spese generali da calcolarsi sui 156.438,25 euro/anno, che se quotate come da documenti di gara in 8%+8%, ammonterebbero a 26.031,32 euro/anno, per una differenza complessiva pari a **88.084,33 euro/anno**.

Stante quanto sopra, e in considerazione che nel dettaglio della voce "Spazzamento e servizi accessori" non sono presenti attività riconducibili ai CDR, si richiede se siano stati conteggiati, e in caso affermativo in quali voci del Piano Industriale:

- il costo di effettuazione dei servizi di **trasporti dei rifiuti dai CDR**
- i costi di manodopera necessari a coprire il fabbisogno richiesto per **l'apertura e la gestione dei CDR**

In caso negativo, si richiede una revisione degli importi posti a base di gara.

Risposta

Si conferma che i costi posti a base di gara per i servizi di gestione dei Centri Comunali di Raccolta sono stati indicati nel Piano Industriale alle pagine 318-323, scen. vetro-lattine, sotto la voce "Costo CCR". Il conteggio effettuato dal soggetto che ha posto il quesito del numero totale di ore di apertura dei CCR è affetto da un errore poiché non tiene conto di quanto stabilito nell'art. 19 del DTP del Comune di Serramanna laddove è stato stabilito che *"Sino all'apertura del CCR (ad oggi non disponibile) nel Comune di Serramanna, l'I.A. garantirà un servizio sostitutivo di possibile conferimento degli utenti ad un Ecocentro mobile"* quindi le 1.564 ore di gestione dell'ecocentro mobile sono sostitutive e non aggiuntive delle ore di apertura del CCR di Serramanna poiché nell'art. 18 dello stesso DTP viene chiarito che *"Sino all'apertura del CCR (ad oggi non disponibile) nel Comune di Serramanna, l'I.A. garantirà i servizi in parte con l'intensificazione dei servizi domiciliari (in particolare quelli di cui all'art. 11 del presente Disciplinare), in parte con l'implementazione dei servizi presso il Centro di Raccolta limitrofo più accessibile (in particolare per i conferimenti di cui all'art. 10 del presente Disciplinare) e soprattutto garantendo la disponibilità dell'Ecocentro mobile di cui al successivo art. 19."* I costi relativi alla gestione dell'Ecocentro mobili sono stati inseriti nella voce "Spazzamento e servizi accessori". Per la suddetta motivazione i calcoli effettuati risultano completamente errati.